

2021

# REGOLAMENTO TARI



**Comune di San Ferdinando**  
*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 20.05.2021)

In vigore dal 1° gennaio 2021

**METODO NORMALIZZATO**



adeguamento alle disposizioni del **DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116** “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020) - Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2020”



## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1.** OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2.** GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3.** RIFIUTI URBANI (nuova definizione)
- ART. 4.** SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- ART. 5.** SOGGETTO ATTIVO

### **TITOLO II –PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI**

- ART.6.** PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART.7.** SOGGETTI PASSIVI
- ART.8.** ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
- ART.9.** ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- ART.10.** ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART.11.** DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

### **TITOLO III – TARIFFE**

- ART.12.** COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART.13.** PIANO FINANZIARIO
- ART.14.** DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
- ART.15.** ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
- ART.16.** PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART.17.** TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART.18.** DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- ART.19.** TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART.20.** CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART.21.** TARIFFA PER ATTIVITA' RICETTIVA DI BED AND BREAKFAST (B&B) - AGRITURISMI
- ART.22.** SCUOLE STATALI
- ART.23.** TARIFFA DEL TRIBUTO GIORNALIERA
- ART.24.** TRIBUTO PROVINCIALE

### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

- ART.25.** RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART.26.** RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO
- ART.27.** RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- ART.28.** RIDUZIONI PER STABILIMENTI BALNEARI
- ART.29.** RIDUZIONI PER RIFIUTI URBANI EFFETTIVAMENTE AVVIATI AL RECUPERO
- ART.30.** RIDUZIONE AIRE
- ART.31.** AGEVOLAZIONI E ULTERIORI RIDUZIONI O ESENZIONI
- ART.32.** CUMULO DI RIDUZIONI
- ART.33.** FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

## **TITOLO V– DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

**ART.34.** OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

**ART.35.** CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

**ART.36.** POTERI DEL COMUNE

**ART.37.** ACCERTAMENTO

**ART.38.** SANZIONI

**ART.39.** MODALITA' DI VERSAMENTO E RISCOSSIONE

**ART.40.** INTERESSI

**ART.41.** RIMBORSI

**ART.42.** SOMME DI MODESTO AMMONTARE

**ART.43.** COMPENSAZIONE

**ART.44.** CONTENZIOSO

**ART.45.** DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**ART.46.** TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**ART.47.** ENTRATA IN VIGORE

**ART.48.** CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

### **ALLEGATI/TABELLE**

ALLEGATO “A” - TABELLA -PRODUZIONE CONTESTUALE DI RIFIUTI URBANI  
E SPECIALI

ALLEGATO “B” - TABELLA QUADRO ESEMPLIFICATIVO VARIAZIONI

ALLEGATO “C1” – TABELLA UTENZE DOMESTICHE COEFFICIENTI

ALLEGATO “C2” – TABELLA UTENZE NON DOMESTICHE COEFFICIENTI

ALLEGATO “D” – “RIFIUTI URBANI” - ELENCO DEI RIFIUTI ed ELENCO ATTIVITA' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 – Sono Rifiuti Urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies



## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014 e ss.mm), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N. 158, oltre alle disposizioni, in quanto applicabili, della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019 "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.444/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e smi. *(Il D. Lgs.116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020, è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, non intervenendo invece sulla disciplina TARI ed in particolare sui rifiuti assimilati, che di fatto restano previsti, come definizione, in tale disciplina.)*
4. La scelta del contribuente di non avvalersi del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART.2

#### GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei **RIFIUTI URBANI** *(come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – vedi ART.2 comma 5 del presente Regolamento – comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati)* e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio, che sarà impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa

europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di Igiene Urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
5. **Sono “RIFIUTI URBANI” ai sensi dell’art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:**
  - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L quinquies;**
  - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

Si precisa che:

- **b-quinquies)** la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
- **b-sexies)** i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione

Sono inoltre da considerare le seguenti definizioni:

- **“recupero”** (qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile)
- **“riciclaggio”** (qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini)
- **“smaltimento”** (qualsiasi operazione diversa dal recupero)

6. Si evidenzia pertanto che l'art. 184 D.Lgs. 152/2006 "Classificazione" è stato modificato, per previsione dell'art. 1 co. 10 D.Lgs. 116/2020, con la sostituzione integrale del comma 2, il quale, individuando la categoria di rifiuti urbani, faceva riferimento anche ai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici e quelli assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (lett.b); **La nuova stesura rimanda invece alle definizioni di cui al l'art.183 co. 1 lett. b ter), non menzionando quindi la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani.**
7. **Sono rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
  - i) i veicoli fuori uso

### **ART. 3**

#### **RIFIUTI URBANI**

**(ex categoria rifiuti assimilati)**

1. Attraverso l'introduzione della lett. b-ter) co 1 nell'art. 183 D.Lgs. 152/2006 viene ad essere individuata una nuova tipologia di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, definito "rifiuto urbano", che va a sostituire la precedente categoria dei rifiuti assimilati, la cui elocuzione è stata eliminata all'interno del Decreto legislativo con la creazione di questa nuova categoria di rifiuti "Rifiuti Urbani" e la previsione di cui all'art 198 co. 2-bis D.Lgs. 152/2006, con la quale si prefigura una sorta di "assimilazione per legge" basata esclusivamente su criteri qualitativi (ossia in riferimento alle tipologie elencate nell'allegato L-quater dal D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 8 co. 7 D.Lgs. n. 116/2020, che si riporta **IN ALLEGATO AL PRESENTE REGOLAMENTO ALLEGATO D);**
2. La disposizione prevede che le utenze non domestiche "possano" conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, previa dimostrazione che siano stati avviati al recupero;

3. Si evidenzia che la **tariffa TARI è composta** da:
- a) **PARTE FISSA**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
  - b) **PARTE VARIABILE**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
4. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico, **da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.** Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, e che abbiano dimostrato di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, **saranno escluse** **(\*vedi di seguito la nota di legge)** dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti (PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA), **restando quindi applicabile la PARTE FISSA DELLA TARIFFA come indicata al precedente comma 3 lettera a)**; le medesime utenze non domestiche che hanno effettuato la scelta del ricorso al mercato, **devono farlo per un periodo non inferiore a cinque anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
5. **Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico il contribuente decade automaticamente da ogni eventuale agevolazione tariffaria comunque denominata.**

**(\*)**Art.3 comma 12 Decreto legislativo del 03/09/2020 n. 116: 12. Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.»)

#### ART. 4

#### SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;

- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117
- ((d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite nè contengono sottoprodotti di origine animale.))
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati e scavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

## **ART. 5**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile anche se parte di essa risulti esclusa o esente dal tributo;
2. Per tutti tali casi il comune assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei **RIFIUTI URBANI** (come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – vedi ART.2 comma 5 del presente Regolamento – comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati)

secondo le disposizioni recate dal Regolamento Comunale di Gestione.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati.
4. È comunque vietata la doppia imposizione.

## TITOLO II

### PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI ED ESCLUSIONI

#### ART. 6

#### PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre dei **RIFIUTI URBANI** (come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – vedi ART.2 comma 5 del presente Regolamento – comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati)
2. Si intendono per:
  - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
  - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi a pagamento ecc.
  - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
  - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tassazione:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del Codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree operative scoperte.
4. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei **RIFIUTI URBANI** (*come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – vedi ART.2 comma 5 del presente Regolamento – comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati*) o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal tributo

#### **ART. 7** **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 35 o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **ART. 8** **ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree ove, secondo la comune esperienza, e fatta salva ogni prova contraria, non si producono rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo, possono presentare tali caratteristiche:
  - a) le unità immobiliari prive di mobili, suppellettili, macchinari e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. In particolare, le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas ...) qualora non sia possibile la cessazione autonoma;

- b) le superfici degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- c) le centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro,risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione,non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
- e) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,80;
- g) gli edifici, accatastati in categoria E/7, in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- i) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l'inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
- j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- k) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi., nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;
- l) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
- m) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani per i quali il tributo è dovuto.
- n) le attività industriali con capannoni di produzione, con riferimento esclusivamente ai reparti produttivi di rifiuti speciali e ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ad essi (sono invece assoggettati a TARI, a titolo esemplificativo, locali adibiti allo stoccaggio di prodotti diversi da materie prime e

merci da avviare al ciclo produttivo, uffici, mense, aree commerciali e di esposizione, ecc. ove si producono rifiuti urbani).

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i già menzionati provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.

#### **ART. 9**

#### **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei **RIFIUTI URBANI** *(come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – vedi ART.2 comma 5 del presente Regolamento – comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati)* per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

#### **ART.10**

#### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. In particolare, a titolo esemplificativo, non sono soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di sfalci e potature, paglia, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati nell'agricoltura o nella selvicoltura quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie, ambulatori medici, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettati a tributo gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d'aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

3. Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, qualora sia documentata una contestuale produzione di **RIFIUTI URBANI** (come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – vedi ART.2 comma 5 del presente Regolamento – comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati) e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b) Comunicare entro il mese di Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero dell'annualità precedente.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse dalla superficie assoggettata al tributo, ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato, anche per tali superfici, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni applicabili.

## ART. 11

### DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre dei **RIFIUTI URBANI** (come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – vedi ART.2 comma 5 del presente Regolamento – comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati).
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50;

4. Per gli immobili già dichiarati il Comune assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella banca dati.
5. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale allegando visura e planimetria aggiornate.
6. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:
  - superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D e E) compresi portici e verande purché fissate a terra e aventi coperture stabili, escluse le coperture che siano a servizio dell'accesso dell'abitazione;
  - Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50, le soffitte cui si acceda soltanto attraverso una botola e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
  - I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;
  - Sono applicate le altre esclusioni di superfici stabilite al precedente art. 9.
7. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.
8. La superficie calpestabile può essere determinata anche attraverso la presentazione di planimetria catastale o altra planimetria, completa, dell'immobile, idoneamente firmata da tecnico abilitato ed in scala opportuna.
9. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.
10. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione;

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **ART. 12**

#### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei **RIFIUTI URBANI** *(come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – vedi ART.2 comma 5 del presente Regolamento – comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati)*. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli

investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

### **ART. 13**

#### **PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo,

conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

#### **ART. 14**

##### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, oltre alle disposizioni, in quanto applicabili, della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019 "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e smi.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 3, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale e pubblicata nei termini sul Portale del Federalismo Fiscale.
6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **ART.15**

##### **ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica e di utenza non domestica**.
3. **L'insieme dei costi** da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione potenziale di rifiuti delle due fasce. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, all. 1 del D.P.R. 158/1999; Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

4. La determinazione puntuale dei coefficienti è fatta dal Consiglio Comunale **nella delibera di approvazione delle tariffe quale parte integrante e sostanziale.**
5. **La quota fissa** della tariffa **dell'utenza domestica** è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un **coefficiente Ka**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (**Allegato TABELLA C1**).
6. **La quota variabile** della tariffa applicata alle **utenze domestiche** è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un **coefficiente Kb**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (**Allegato TABELLA C1**).
7. **La quota fissa** della tariffa dell'utenza **non domestica** è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kc** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato TABELLA C2**).
8. **La quota variabile** della tariffa applicata alle utenze **non domestiche** è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kd** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato TABELLA C2**).
9. **Al fine di assicurare, nella modulazione delle tariffe, riduzioni per la raccolta differenziata, riferibile alle utenze domestiche**, prevista dall'art. 14, commi 17 e 18, D.L. 201/2011, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, verranno annualmente decurtate le somme provenienti da riciclo del materiale a favore delle utenze domestiche.

## ART. 16

### PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista e disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito del Comune, **entro il 30/06 dell'anno successivo.**
4. Decorso tale termine perentorio, per tutti i casi in cui il Comune disponga di notizie, informazioni o atti, per competenze proprie e direttamente esercitate dagli uffici

comunali, che influiscano sull'attività di gestione del tributo, si procede alla modifica d'ufficio secondo i principi e modalità indicati nell'**allegato "B"**, che traccia il quadro esemplificativo delle situazioni più ricorrenti.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all' art. 35 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **ART. 17**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Sino a quando non verranno adottati e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applicherà il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **ART. 18**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
3. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano nello stesso nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Per le case tenute a disposizione e sfitte, di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si

assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza e salvo prova contraria, quello di **2 unità nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati**, per la determinazione della quota *variabile*, il numero degli occupanti **viene stabilito in una unità**. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza ai fini della determinazione della superficie dell'immobile (quota fissa).

5. Nel caso di volontari impiegati in progetti di servizio civile, di giovani che si spostano all'estero per motivi di studio, di attività lavorativa prestata all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri Socio-Educativi, Istituti Penitenziari, per un periodo **non inferiore all'anno**, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
6. Per le utenze domestiche tenute a disposizione e sfitte, aggiuntive rispetto all'abitazione di residenza, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di **un componente** (quota fissa e variabile).
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (categorie C/6 e C/2) "COLLEGATI" ad una utenza abitativa sono considerati utenze domestiche *Accessorie* e, in quanto tali, soggette solo alla quota fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione
8. Si intendono "COLLEGATI" tutti gli immobili appartenenti alle predette categorie che siano situate nella prossimità dell'abitazione principale, purchè risultino destinate in modo durevole a servizio della stessa anche se prive di utenze.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (categorie C/6 e C/2) non collegati ad alcuna utenza abitativa, indipendentemente dal fatto che siano condotte da persona fisica o da soggetti diversi, sono considerati Utenze Non Domestiche e pertanto inserite nella categoria 3 (**Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**).
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo **occupate da due o più nuclei familiari** la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare è responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
11. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
12. Le superfici delle utenze NON DOMESTICHE relativi a locali chiusi, di fatto non utilizzati, privi di autorizzazioni amministrative, di arredi, di impianti e di allacci comunque privi di utenze tecnologiche perché l'attività commerciale/industriale/artigianale/di servizio che vi veniva esercitata è cessata per trasferimento/fallimento/cessazione, sono assoggettate al tributo nella categoria 3 (**magazzini senza alcuna vendita diretta**) ed il soggetto passivo è il proprietario dei locali.
13. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante **al 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno di riferimento** o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a **partire dallo stesso giorno dell'evento** comportante variazione nel numero degli occupanti.
14. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia a partire dalla bollettazione

dell'anno successivo, ovvero, saranno acquisite in tempo reale su richiesta del Contribuente presso l'Ufficio Tributi, che si occuperà dell'emissione dell'avviso rettificato.

15. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal DPR 158/99, in sei categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.
16. Nell'allegato "C2" del presente regolamento sono indicate le categorie ed i rispettivi range dei coefficienti Ka e Kb di cui al DPR 158/99, utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento.

#### **ART. 19**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. **La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. **La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **ART. 20**

##### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel DPR 158/99 in funzione della popolazione residente.
2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'Allegato "C2" del presente regolamento;
3. Le categorie possono essere suddivise in sottocategorie per meglio adeguare i livelli di produzione specifica di rifiuti, comunque sempre entro i limiti fissati dal DPR 158/99. Nell'allegato "C2" del presente regolamento sono indicate le categorie, sottocategorie ed il range di oscillazione dei coefficienti Kc e Kd, utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo;
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle

iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti;

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parti del medesimo compendio. Nel caso che lo svolgimento di attività diverse siano ben definibili, le superfici assoggettabili possono essere frazionate fra le varie categorie di destinazione (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc). In particolare, alle unità locali utilizzate quali laboratori, magazzini, depositi ecc. al servizio dell'utenza nella quale viene svolta l'attività principale, sarà applicata la tariffa della categoria 3 relativa ai "Magazzini senza alcuna vendita diretta" in luogo di quella specifica dell'attività economica svolta in via prevalente e/o esclusiva. La stessa tariffa si applica altresì anche alle unità immobiliari, classate in categoria catastale C/1, C/3 e C/5 per il periodo in cui risultino momentaneamente inutilizzate a fini commerciali o prive di licenza commerciale, ma che, per le loro condizioni oggettive, non rientrano nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 8, comma 1) per le utenze non domestiche né risultano effettivamente destinate ad altro uso.
7. Nel caso di superfici funzionali all'attività individuata da ATECO, quali parcheggi, magazzini, aree esterne, posti barche, le quali hanno una determinata collocazione nell'allegato "C2", si applica la relativa classe;
8. Per gli stabilimenti balneari in deroga a quanto previsto nel precedente comma 6), essendo locali ed aree dove si svolgono due o più attività aventi una diversa attitudine alla produzione dei rifiuti, si applicano le specifiche tariffe previste per ciascuna attività
9. Ai fini della classificazione delle utenze non domestiche di cui all'allegato B, devono intendersi per associazioni quelle aventi finalità e scopo ricreativi, culturali ed assistenziali, e che in ogni caso non svolgono attività commerciale. Devono considerarsi associazioni anche i partiti, i sindacati e le associazioni di categoria.
10. Qualora la destinazione d'uso della superficie posseduta o detenuta non sia indicata nell'elenco di cui all'allegato "C2", deve farsi riferimento alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità alla produzione di rifiuti;
11. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, fermo restando l'assoggettamento alla tariffa domestica per la restante parte dell'abitazione.
12. La separazione fisica e/o spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

#### **ART. 21**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE DESTINATE AD ATTIVITA' RICETTIVA DI BED AND BREAKFAST (B&B) - AGRITURISMI**

1. Le unità immobiliari ad uso abitativo presso le quali si svolge attività ricettiva di *Bed and Breakfast* esercitata in forma non imprenditoriale, secondo la formula del *Bed and Breakfast in family*, (ai sensi della legge regionale della Calabria 26 febbraio 2003, n. 2

con modificazioni dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34) sono equiparate alle utenze domestiche con nucleo familiare.

Ai fini dell'equiparazione l'attività deve essere svolta da privati, ad integrazione del reddito familiare, in forma saltuaria e non continuativa, avvalendosi dell'organizzazione familiare ed utilizzando parte dell'abitazione in cui la famiglia dimora in compresenza con gli ospiti fino ad un massimo di quattro camere e per un massimo di otto ospiti fornendo ai turisti alloggio e prima colazione.

In tal caso, ai fini della determinazione della tariffa, il numero di componenti della famiglia residente, è maggiorato in base al numero di posti letto così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune (SUAP) per la durata dichiarata ovvero accertata dell'attività di *bed and breakfast*. In caso di variazioni del numero dei posti letto l'utenza viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali. Il numero di componenti su cui calcolare la tassa non potrà essere superiore a 6 come previsto dalla classificazione del DPR 158/99 per le utenze domestiche; per i mesi in cui l'attività ricettiva non è svolta si tiene conto del solo nucleo familiare di colui che esercita l'attività.

2. Alle attività di *Bed & Breakfast* svolta in forma imprenditoriale si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8) del vigente Regolamento.  
Si intende per attività di *Bed & Breakfast* in forma imprenditoriale, ai sensi della normativa vigente, l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa professionale e con iscrizione nel registro delle imprese e provviste di codice ATECO.
3. Alle attività di case ed appartamenti per vacanza, intendendosi per esse quelle svolte in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria alberghi senza ristorante (cat.8) del presente Regolamento.
4. Per le attività agrituristiche definite quelle di ricezione ed ospitalità, il titolare deve risultare iscritto negli appositi registri della CCIAA ed è tenuto a comunicare agli uffici competenti del Comune le superfici, distinguendo quelle in cui viene prodotto il rifiuto agricolo dalle altre. Quest'ultime si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, ovvero a seconda dei casi, la categoria prevista per alberghi con ristorante (cat.7) oppure la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8) del vigente Regolamento.
5. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in tutto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'Ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alle applicazioni delle eventuali sanzioni previste.
6. Per le suddette attività ricettive occorre presentare denuncia di inizio, di variazione e di cessazione, ai sensi dell'art 34 del presente Regolamento.

## **ART. 22**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

### ART.23

#### TARIFFA DEL TRIBUTO GIORNALIERA

1. È istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre dei **RIFIUTI URBANI (come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – vedi ART.2 comma 5 del presente Regolamento – comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati)**
5. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento, annuale e a consuntivo, della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giotte, etc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate (periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se comunicati preventivamente dall'utente e/o riportati nell'atto autorizzativo.
8. In occasione delle sagre paesane viene computata ai fini del tributo tutta la superficie dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande, le cucine, le aree ristoro, le bancarelle di vendita e le giotte. In un'ottica di tutela e/o valorizzazione della peculiarità agro-alimentari tipiche del territorio sono escluse dal computo le sole aree di mostra del prodotto e di divulgazione al pubblico, sia interne che esterne agli stands, purchè non vi sia produzione di rifiuti.
9. L'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
11. Il soggetto passivo, titolare di un'autorizzazione di commercio ambulante con assegnazione di posteggio fisso, può effettuare il pagamento del tributo complessivamente dovuto per le occupazioni giornalieri in un anno solare con le modalità e le scadenze previste per il tributo annuale.
12. L'importo minimo per la riscossione del tributo giornaliero è di € 12,00.
13. Non sono soggette al tributo le occupazioni:
  - inferiori a 3 ore giornaliere;

- per carico/scarico merci o per trasloco per il tempo strettamente necessario;
- per pronto intervento;
- effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a due giorni, purchè non comportino attività di vendita o somministrazione.

14. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## ART. 24 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale.
3. Ai sensi dell'art.38- bis "Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali" del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 2019, n.157, nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.
4. **Con risoluzione numero 5/E del 2021**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per consentire il versamento, tramite modelli F24 e F24EP (F24 "enti pubblici"), del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), fino al 2020 ricompreso nel versamento della tassa sui rifiuti (TARI).
5. **A partire pertanto dal 2021** saranno quindi applicati i seguenti codici per il versamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA):
  - "TEFA" denominato "TEFA – tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - **tributo**"
  - "TEFN" denominato "TEFA – tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – **interessi**"
  - "TEFZ" denominato "TEFA – tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – **sanzioni**".

## **TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **ART.25**

#### **RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE**

1. Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche.

### **ART. 26**

#### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO**

1. Fermo restando l'obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, la tassa da applicare è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura del 40%, a favore delle utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche e a quelle domestiche per le quali è stata attivata la raccolta differenziata a porta a porta.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **ART. 27**

#### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La già menzionata riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**ART.28**  
**RIDUZIONI PER STABILIMENTI BALNEARI**

1. La tariffa applicabile per gli stabilimenti balneari si applica in misura ridotta del 20% su attività di ristorante e bar, nella parte fissa e nella parte variabile, purché l'attività ad uso stagionale non superi i 183 giorni nell'anno solare.
2. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del presente regolamento.

**ART.29**  
**RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI EFFETTIVAMENTE  
AVVIATI AL RECUPERO**

1. Le utenze non domestiche che producono **RIFIUTI URBANI (come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – vedi ART.2 comma 5 del presente Regolamento – comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati)** e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, hanno diritto alla riduzione del 40% della quota variabile della tariffa se dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale
3. La riduzione non può essere, in ogni caso, superiore al 40% della tariffa dovuta dall'utenza.
4. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato consegnando la documentazione idonea a documentare i dei **RIFIUTI URBANI (come da nuova definizione ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – vedi ART.2 comma 5 del presente Regolamento – comprende anche i rifiuti precedentemente definiti come assimilati)** effettivamente avviati al recupero (mod o dichiarazione rifiuti equivalente, formulari, fatture ecc.).

**ART.30**  
**RIDUZIONE AIRE**

1. Per la sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, **posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia; **riduzione del 66,67 % (2/3)**, come disposto dal comma 48 dell'art.1 Legge 30 dicembre 2020 n.178
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

## **ART. 31**

### **AGEVOLAZIONI E ULTERIORI RIDUZIONI O ESENZIONI**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali può prevedere, ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, delle "condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate", sulla base dei principi e i criteri che saranno individuati con apposito DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, Legge n. 549/1995, il Comune può prevedere delle agevolazioni sulle tariffe della tassa sui rifiuti, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
3. In caso di eventi di carattere eccezionale e/o calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, che, durante l'anno, interessino il territorio o parte del territorio comunale, la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale proposte di agevolazioni, riduzioni o esenzioni o proroghe delle scadenze, purchè non in contrasto con le leggi vigenti.
4. I criteri per le agevolazioni, esenzioni o ulteriori riduzioni tariffarie sono individuati dal Consiglio Comunale con specifica norma regolamentare o apposita deliberazione, previa adeguata copertura finanziaria.
5. Le agevolazioni, esenzioni o riduzioni tariffarie, di cui ai commi precedenti, saranno iscritte in bilancio attraverso apposita autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, secondo le disposizioni di cui al comma 660 dell'art. 1, Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART.32**

### **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Nel caso in cui spettino più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse sono cumulabili sino alla concorrenza di una riduzione complessiva pari a 40 % della tariffa con eccezione della riduzione di cui all'art. 26 del regolamento.

## **ART. 33**

### **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Il costo delle riduzioni previste nel presente regolamento è ripartito fra le utenze domestiche e non domestiche in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 7/12/2013, n. 147.

## **TITOLOV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,CONTENZIOSO**

## **ART. 34**

### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, al Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, in quanto acquisite direttamente dall'ufficio.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **ART. 35**

#### **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione deve essere presentata al Comune **entro il 30 giugno dell'anno successivo** dal momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Le superfici dichiarate o accertate ai fini di precedenti tributi restano valide.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al 1° comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza. Nel caso in cui il numero dei soggetti occupanti l'utenza non sia indicato, lo stesso verrà determinato in base al comma 4 dell'articolo 18 del presente regolamento;
  - c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistenti il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) La superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la superficie catastale, determinata ai sensi del DPR 138/98, e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare

- sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte);
- f) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, casa a disposizione ecc.);
  - g) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
4. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve, tra l'altro, contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie calpestabile e la superficie catastale, se trattasi di immobile a destinazione ordinaria (A, B e C) (determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/98), e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno, ecc.), la destinazione d'uso, nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte operative) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
  - d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, ecc.);
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., oppure è trasmessa con posta certificata, in tali casi fa fede la data di spedizione o invio.
6. Qualora sia attivato un sistema di presentazione dell'istanze tramite web l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltre fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, invitano il contribuente a presentare la

dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui all'allegato "B" al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.
10. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n° 296 art. 1 commi 161 e 162.

### **ART. 36 POTERI DEL COMUNE**

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno tre giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Il Comune, anche tramite il Gestore, in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal DPR 158/99.
5. Per le finalità del presente articolo, gli uffici comunali interessati trasmettono periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
  - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

### **ART. 37** **ACCERTAMENTO**

1. L'omessa, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a mezzo raccomandata A.R. oppure tramite altra forma di notifica prevista per legge, inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute, per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.
5. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell'"Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

### **ART. 38** **SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione Amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di €50,00 (cinquanta);
3. In caso di omessa dichiarazione anche relativamente ad uno solo degli immobili occupati si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta);
4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta);
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 35, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di € 100,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2-3-4-5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento

del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472.

### **ART. 39** **MODALITA' DI VERSAMENTO E RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o altre forme ammesse dalla legge.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in base al numero di rate e alle scadenze di pagamento determinate dal Consiglio Comunale in sede in approvazione delle tariffe annue, rispettando comunque la cadenza di almeno due rate semestrali. In tale sede verrà indicata la scadenza per il pagamento della rata in unica soluzione.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al già menzionato importo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato dall'art. 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia a partire dalla bollettazione dell'anno successivo, ovvero, saranno acquisite in tempo reale su richiesta del Contribuente presso l'Ufficio Tributi, che si occuperà dell'emissione dell'avviso rettificato.
7. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

### **ART. 40** **INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**ART. 41**  
**RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 40, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**ART. 42**  
**SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.

**ART. 43**  
**COMPENSAZIONE**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi alla tassa sui rifiuti con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

**ART. 44**  
**CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre all'applicazione del reclamo con mediazione. Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.  
Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1° luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n. 119/2018.

**ART. 45**  
**DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI**

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.

2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 46**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

### **RT. 47**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, **entra in vigore il 1° gennaio 2021.**

### **ART. 48**

#### **CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## TITOLO VII – Allegati



### ALLEGATO “A”

**Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche** nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali.

<b>Tipologie di attività delle utenze non domestiche</b>	<b>% di riduzione della superficie calpestabile</b>
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	<b>10%</b>
Attività di falegname	<b>40%</b>
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	<b>40%</b>
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	<b>40%</b>
Attività di lavanderie a secco, tintorie	<b>15%</b>
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	<b>40%</b>
Attività industriali/artigianali riferite alle seguenti categorie ATECO (elenco non esaustivo):	
- <b>11.02</b> Produzione di vini da uve	<b>10%</b>
- <b>22.2</b> Fabbricazione di articoli in materie plastiche - <b>27</b> Fabbricazione di apparecchiature elettriche ( <b>27.1- 27.2-27.3-27.4 27.5-27.9</b> ); - <b>28.3</b> Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; - <b>28.9</b> Fabbricazione di macchine per impieghi speciali; - <b>31</b> Fabbricazione di mobili	<b>40%</b>
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	<b>40%</b>
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	<b>15%</b>
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	<b>40%</b>
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	<b>40%</b>
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	<b>40%</b>



<b>Allegato “B”</b>		
<b>Quadro esemplificativo delle variazioni d’ufficio più ricorrenti</b>		
<b>Tipologia informazione</b>	<b>Casistica</b>	<b>Termini della modifica</b>
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante non intestatario di forniture allacciate (acqua, gas, elettricità)	Il tributo viene intestato al proprietario dell’immobile come immobile a disposizione/non residente intestatario di utenze allacciate (acqua, gas, elettricità)
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante intestatario di utenze allacciate (acqua, gas, elettricità)	Il tributo viene intestato “agli eredi di .....” in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante intestatario di utenze allacciate (acqua, gas, elettricità)	tributo rimane intestato alla stessa persona come abitazione non residente intestatario di utenze allacciate (acqua, gas, elettricità)
Emigrato	Titolare del tributo con casa non di proprietà intestatario di utenze allacciate (acqua, gas, elettricità)	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come abitazione non residente
Residente (variazione cambio via e superficie)	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante non intestatario di utenze allacciate (acqua, gas, elettricità)	Il tributo viene intestato al proprietario dell’immobile come immobile a disposizione/non residente intestatario di utenze allacciate (acqua, gas, elettricità)
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato “agli eredi di .....” in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l’utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l’utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione



**Sulla base delle seguenti indicazioni fornite dal MEF in occasione della emanazione delle linee guida TARES e precisamente “Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell’ente, come ad es. cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività. Sembra altresì potersi ritenere che, nel caso di servizi gestiti a livello sovracomunale ed erogati in maniera omogenea, si possano applicare a tutti gli enti locali, anche se taluni di essi risultino inferiori a 5.000 abitanti, le categorie ed i coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 5.000 abitanti”**

**SI ASSUMONO, IN CONTINUITA’ CON LE PRECEDENTI ANNUALITA’, A RIFERIMENTO, LE CATEGORIE ED I COEFFICIENTI RELATIVI AI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE MAGGIORE DI 5.000 ABITANTI, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL COMUNE DI SAN FERDINANDO E’ SCESO SOTTO I 5.000 ABITANTI SOLO RECENTEMENTE E PERTANTO IN QUESTO MODO SI GARANTISCE UNA CONTINUITA’ NELL’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE.**

<b>ALLEGATO C1 Utenze domestiche</b>				
<b><u>Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Sud Italia)</u></b>				
<b><u>Per i Comuni con popolazione &gt; di 5.000 abitanti</u></b>				
<b>Pers</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Coeff. Ka</b>	<b>Coeff. Kb</b>	
			<b>Min.</b>	<b>Max</b>
<b>1</b>	<b>Componente nucleo familiare</b>	<b>0,81</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Componenti nucleo familiare</b>	<b>0,94</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>
<b>3</b>	<b>Componenti nucleo familiare</b>	<b>1,02</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>
<b>4</b>	<b>Componenti nucleo familiare</b>	<b>1,09</b>	<b>2,2</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Componenti nucleo familiare</b>	<b>1,10</b>	<b>2,9</b>	<b>3,6</b>
<b>6</b>	<b>Componenti nucleo familiare</b>	<b>1,06</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>



<b>Tabella C2 Utenze non domestiche</b>						
<b><u>Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Sud Italia)</u></b>						
<b><u>Per i Comuni con popolazione &gt; di 5.000 abitanti</u></b>						
Cat.	Sott.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
			Min.	Max	Min.	Max
1	NP	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,45	0,63	4,00	5,50
2	NP	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	2,90	4,12
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	3,20	3,90
	3a	Autorimesse				
	3b	Magazzini senza alcuna vendita diretta				
	3c	Stazioni ferroviarie senza biglietteria/uffici				
	3d	Stazioni ferroviarie con biglietteria e uffici				
4		Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,63	0,74	5,53	6,55
	4a	Campeggi				
	4b	Distributori carburante con area vendita prodotti per autoveicoli				
	4c	Distributori carburante senza vendita				
	4d	Palestre ed impianti sportivi fino a 1000 metri quadrati				
	4e	Impianti sportivi polivalenti				
5	NP	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,35	0,59	3,10	5,20
6		Esposizione e autosaloni	0,34	0,57	3,03	5,04
	6a	Autosaloni				
	6b	Esposizioni beni durevoli senza vendita				
	6c	G.D.O. beni durevoli				
7		Alberghi con ristorante	1,01	1,41	8,92	12,45
	7a	Alberghi con ristorante				
	7b	Agriturismo con pernottamento e ristorante				
8		Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	7,50	9,50
	8a	Alberghi senza ristorante				
	8b	Agriturismo con solo pernottamento				
9	NP	Case di cura e di riposo	0,90	1,09	7,90	9,62
10	NP	Ospedali e cliniche private	0,86	1,43	7,55	12,60
11	NP	Uffici e Agenzie	0,90	1,17	7,90	9,62
12	NP	Banche, istituti di credito e Studi Professionali	0,48	0,79	4,20	6,93
13	NP	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,13	7,50	9,90
14	NP	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	8,88	13,22
15	NP	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	4,90	8,00
16	NP	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	10,45	14,69

17	NP	<b>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</b>	<b>1,19</b>	<b>1,50</b>	<b>10,45</b>	<b>13,21</b>
18	NP	<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>	<b>0,77</b>	<b>1,04</b>	<b>6,80</b>	<b>9,11</b>
19		<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>	<b>0,91</b>	<b>1,38</b>	<b>8,02</b>	<b>12,10</b>
	19a	Carrozzeria/autoofficine/elettrauto				
	19b	Gommista				
*20	NP	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	<b>0,33</b>	<b>0,94</b>	<b>2,90</b>	<b>8,25</b>
21	NP	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>	<b>0,45</b>	<b>0,92</b>	<b>4,00</b>	<b>8,11</b>
22		<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub</b>	<b>3,40</b>	<b>10,28</b>	<b>29,93</b>	<b>90,50</b>
	22a	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub				
	22b	Agriturismo e Associazioni/Club (con tessera) solo ristorazione				
23	NP	<b>Mense, birrerie, amburgherie</b>	<b>2,55</b>	<b>6,33</b>	<b>22,40</b>	<b>55,70</b>
24	NP	<b>Bar, caffè, pasticceria</b>	<b>2,56</b>	<b>7,36</b>	<b>22,50</b>	<b>64,76</b>
25		<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>	<b>1,56</b>	<b>2,44</b>	<b>13,70</b>	<b>21,50</b>
	25a	Laboratori e negozi vendita pane e pasta				
	25b	Macellerie, Salumi e formaggi				
	25c	Negozi vendita generi alimentari fino a 500 mq				
	25d	Supermercati generi alimentari				
26	NP	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>	<b>1,56</b>	<b>2,45</b>	<b>13,77</b>	<b>21,55</b>
27		<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</b>	<b>4,42</b>	<b>11,24</b>	<b>38,93</b>	<b>98,90</b>
	27a	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante				
	27b	Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo – accessori per esterni				
	27c	Pizza al taglio				
28		<b>Ipermercati di generi misti</b>	<b>1,65</b>	<b>2,73</b>	<b>14,53</b>	<b>23,98</b>
	28a	Ipermercati di generi misti				
	28b	Centri vendita ingrosso alimentari e generi misti				
29	NP	<b>Banchi di mercato generi alimentari</b>	<b>3,35</b>	<b>8,24</b>	<b>29,50</b>	<b>72,55</b>
30	NP	<b>Discoteche, night club e sale giochi</b>	<b>0,77</b>	<b>1,91</b>	<b>6,80</b>	<b>16,80</b>

*\*20 - L'Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l'elenco delle attività che producono rifiuti urbani e che in esso non sono ricomprese le "Attività industriali con capannoni di produzione". Ciò potrebbe condurre alla conclusione che questi ultimi diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali.*

*Tuttavia, l'art. 184 del TUA definisce "speciali" i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.*

*Ciò comporta che:*

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti;*
- ai sensi dell'art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013 sono esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali;*

• *continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali;*

• *resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica che svolge, ad esempio, un'attività di tipo industriale, scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649 come innanzi interpretato prevede l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.*

**N.B. I Coefficienti sopra indicati (UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE), sono comunque attribuiti in base ai criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e potranno subire annualmente variazioni in sede di approvazione del Piano Finanziario e Determinazione delle Tariffe, in base al disposto normativo di cui all'art.1 comma 652 LEGGE 27-12-2013 n. 147, e precisamente:**

... Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe **il comune può prevedere per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.**

#### **ALLEGATO D)**

**Allegato L-quater  
alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006**

#### **ELENCO DEI RIFIUTI**

di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 - **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata** provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato **L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L-quinqies**

<b>FRAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EER</b>
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106

Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

*Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.*

**Allegato L-quinquies**

**alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006**

**ELENCO ATTIVITÀ**

**di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata** provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato **L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L-quinquies**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

*Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.*

*Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.*